



TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO

DECRETO

AI SENSI DEGLI ARTT. 7-*BISE* 14-*QUINQUIES* LEGGE 3/2012

Il giudice Pani Federico,

- A. letti i ricorsi presentati da **PEPPINO LEOTTA** (c.f. LTTPPN65B06F324W), nato a Monasterace (RC) il 6.2.1965 e da **MARIA ROSARIA PERRONACE** (c.f. PRRMRS71H44L682X), nata a Varese il 4.6.1971, entrambi residenti a San Giovanni Valdarno, via Don Luigi Sturzo n. 38, rappresentati e difesi dall'avv. Martina Ircani, riuniti con provvedimento del 2.3.2021 a norma dell'art. 7-*bis* della Legge 3/2012;
- B. esaminata la documentazione integrativa depositata dai ricorrenti su invito dello scrivente;
- C. letta, altresì, la relazione aggiuntiva depositata dai professionisti gestori individuati dall'O.C.C.;
- D. ritenuta la propria competenza, risiedendo gli instanti entro il circondario dell'intestato Tribunale;
- E. rilevato che non sussistono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b) giacché il sig. LEOTTA risulta aver cessato la propria attività d'impresa nel corso del 2012 (cfr. doc. 2 del relativo ricorso) mentre la sig.ra PERRONACE è socia accomandante della LA S.N.E.D. di Perronace Davide & Co. S.a.s., sicché anche in caso di declaratoria di fallimento della predetta società non sussisterebbe alcun rischio di estensione ai sensi dell'art. 147 l.f.;
- F. ritenuto che gli instanti versino in stato di sovraindebitamento (definito all'art. 6, comma 2, lett. a, come «*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*») avuto riguardo all'evidente sproporzione tra i debiti accumulati (soprattutto con l'istituto di credito ipotecario e vari enti pubblici) e il patrimonio attivo a disposizione;
- G. preso atto che unitamente ai ricorsi è stata depositata la documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, vale a dire: a) l'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute (si vedano i documenti 6 e 5 dei due ricorsi); b) l'elenco dei beni (si vedano i documenti 7 e 6 dei due ricorsi); c) le dichiarazioni dei redditi degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 (si vedano i documenti nn. 2-4



- di entrambi i ricorsi, nonché i documenti nn. 6 e 7 della nota integrativa); d) l'elenco delle spese correnti necessarie al suo sostentamento (si vedano i documenti 8 e 7 dei due ricorsi);
- H. ritenuto che non osti all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio la contemporanea pendenza di un'esecuzione immobiliare sul bene di proprietà di MARIA ROSARIA PERRONACE (R.G.E. 163/2018) atteso che è la stessa Legge 3/2012 a mettere in conto tale eventualità disponendo che, una volta aperta la liquidazione, «*non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore*»;
- I. presa visione delle due relazioni particolareggiati redatti dal dott. Giorgio Mencaroni e dalla rag. Simona Favilli, professionisti nominati dall'O.C.C. di Arezzo e rilevato che le stesse sono state redatte secondo i crismi di cui all'art. 14-ter, comma 3;
- J. rilevato, più nello specifico, che benché la legge richieda che la relazione contenga «*l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni*», l'eventuale giudizio negativo espresso nella relazione medesima sotto tale profilo (comunque nel caso di specie assente, come già sopra specificato) non osta all'emissione di un provvedimento di apertura della liquidazione giacché il legislatore non ha imposto alcun giudizio di meritevolezza;
- K. verificato, inoltre, che i professionisti nominati dall'O.C.C. hanno compiuto le attività richieste dall'art. 14-ter, comma 4;
- L. ritenuto che la documentazione dimessa consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale dell'istante e constatata l'assenza di atti di frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- M. ritenuto, in definitiva, che sussistano tutti i presupposti per l'ammissione alla liquidazione volontaria, dovendosi a tal proposito rammentare che l'art. 14-quinquies, comma 1, impone al giudice l'apertura della procedura al solo ricorrere dei requisiti di cui all'art. 14-ter e a seguito della verifica dell'assenza di atti di frode, senza che dunque rilevi l'entità della sproporzione tra crediti e debiti (comprese le spese della procedura) e, quindi, l'aspettativa di soddisfacimento del ceto creditorio, fermo restando che, sulla base della legislazione vigente, i ricorrenti potranno accedere al beneficio dell'esdebitazione soltanto qualora siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione (art. 14-terdecies) e che le relative posizioni saranno valutate singolarmente giacché nelle procedure familiari «*le masse attive e passive rimangono distinte*» (art. 7-bis, comma 3);



- N. considerato che l'art. 14-*ter* determina l'apertura della liquidazione di tutti i beni del debitore, eccezion fatta soltanto per quelli elencati al comma 6 («a) *i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile*; b) *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice*; c) *i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile*; d) *le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge*»);
- O. ritenuto che, sebbene anche l'automobile della sig.ra PERRONACE e l'immobile che costituisce la casa di abitazione siano destinati a essere oggetto di liquidazione, se ne possa autorizzare l'utilizzo fino alla vendita a norma dell'art. 14-*quinqies*, comma 2, lettera e);
- P.



- Q. precisato, con riferimento al compenso spettante all'O.C.C., quanto segue: **1)** a norma dell'art. 7-*bis*, ultimo comma, «*la liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno*»; **2)** in seguito alla sollecitazione da parte del sottoscritto a rivedere le quantificazioni proposte alla luce di tale norma, i professionisti dell'O.C.C. hanno prospettato due diverse modalità di calcolo: nella prima hanno calcolato i compensi singolarmente su attività e passività di ciascun coniuge, per poi riproporzionare il risultato all'entità dei debiti di ciascun ricorrente; nella seconda, invece, hanno calcolato il compenso sulla somma totale delle attività e delle passività, per poi riproporzionare il risultato all'entità dei debiti di ciascun ricorrente; **3)** ad avviso dello scrivente risulta maggiormente rispondente al dettato normativo la seconda modalità di calcolo poiché più in linea con il carattere unitario della procedura familiare e poiché tiene conto (o quantomeno dovrebbe tener conto) della comunanza di alcune posizioni debitorie, salvo poi regolare la ripartizione tra le singole masse (che rimangono distinte, ai sensi del comma 3 dell'art. 7-*bis*) in proporzione alle sole passività;
- R. ritenuto che, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Brescia 16.12.2019 e Tribunale di Mantova 16.2.2018, entrambe reperibili nella Banca Dati "DeJure"), nulla osta alla nomina nella qualità di liquidatore dello stesso professionista che ha



redatto la relazione particolareggiata;

- S. letto l'art. 14-*quiquies*, lettera c), a norma del quale il giudice, con il decreto che dichiara aperta la procedura di liquidazione, «*stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto*»;
- T. preso atto del decreto n. 22 del 2021 con il quale il Presidente del Tribunale ha richiamato l'attenzione sull'esigenza di contemperare, da un lato, l'interesse pubblicistico sotteso all'obbligo di pubblicità sopra richiamato e, dall'altro lato, la tutela del diritto alla riservatezza del debitore, disponendo «*che la pubblicazione del decreto di apertura della procedura di risoluzione di crisi da sovraindebitamento o della sentenza di apertura della liquidazione controllata abbia la durata di sei mesi e che il giudice ordini alla cancelleria di oscurare i dati sensibili presenti nel ricorso e nel provvedimento*»;
- U. ritenuto, a tal riguardo, che sia opportuno disporre l'oscuramento della lettera P) del presente decreto, nonché dei paragrafi 5) dei due ricorsi introduttivi;

P.Q.M.

- **dichiara** aperta la procedura di liquidazione nei confronti di PEPPINO LEOTTA e MARIA ROSARIA PERRONACE, membri della stessa famiglia;
- **nomina** liquidatori il dott. Giorgio Mencaroni e la rag. Simona Favilli;
- **dispone** che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione (i cui contenuti e durata saranno determinati dai liquidatori), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **fissa** in € 2.000,00 il limite di mantenimento del nucleo familiare, disponendo che la parte eccedente sia messa nella disponibilità del ceto creditorio per l'intera durata della procedura e ripartita tra le due masse in misura proporzionale;
- **dispone**, a tal fine, che i datori di lavoro dei ricorrenti eroghino le retribuzioni mensili nel conto corrente intestato alla procedura, e che i liquidatori tempestivamente riversino nel conto corrente dei ricorrenti, *pro quota*, la somma di € 2.000,00;
- **dispone** che il ricorso e il presente decreto vengano comunicati entro venti giorni ai creditori e a cura della cancelleria siano pubblicati per sei mesi sul sito internet dell'intestato Tribunale con oscuramento della lettera P) del presente decreto, nonché dei paragrafi 5) dei due ricorsi introduttivi;



- **dispone** la trascrizione del presente decreto presso la conservatoria dei registri immobiliare e presso i pubblici registri dei beni mobili registrati;
- **ordina** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, **autorizzando** tuttavia la sig.ra PERRONACE ad utilizzare la propria autovettura e l'intero nucleo ad abitare presso l'immobile di proprietà fino alla loro liquidazione.

Si comunichi ai ricorrenti e ai liquidatori.

Arezzo, 6 aprile 2021

Il giudice
Dott. Federico Pani

